

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 029 DEL 01.02.2016

---

OGGETTO: PERSONALE - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016/2018

---

L'anno duemilasedici il primo del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE		X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PERSONALE - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016/2018**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visti:

- l'art. 6 commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001 che prevede che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica deve essere operata periodicamente o comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale e che al comma 4 bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 91 del D.Lgs 267/2000 che prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 89 comma 5 del TUEL stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Dato atto che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

1) TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI:

⇒ Art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm.

I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- ✓ riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- ✓ razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- ✓ contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

- ⇒ Art. 1 comma 557bis che definisce la spesa del personale ai fini dell'applicazione del comma 557 della Legge 296/2006;
- ⇒ Art. 1 comma 557quater che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi triennio 2011/2013;

## 2) BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI

L'art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, ha abrogato l'art. 76 comma 7 del 112/2008, ha previsto:

- ✓ che negli anni 2014 e 2015, gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% delle spese relative al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La percentuale è incrementata all'80% per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5);
- ✓ che i limite di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6);
- ✓ che gli Enti sono tenuti a verificare l'esaurimento delle graduatorie prima di avviare nuove procedure concorsuali (comma 5 ter);

## 3) LIMITI UTILIZZO CAPACITÀ ASSUNZIONALI ANNI 2015 E 2016

L'art. 1 comma 424 della Legge 190/2014 "Legge di stabilità 2015", ha inoltre previsto che le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016 destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti capacità assunzionali:

- ✓ all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate;
- ✓ alla ricollocazione nei ruoli della unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e della Aree Metropolitane;
- ✓ che le risorse relative alla capacità assunzionale pari al 60% (anno 2015) e all'80% (anno 2016) della spesa dei cessati rispettivamente negli anni 2014 e 2015 possono essere incrementate del 40% (anno 2015) e del 20% (anno 2016), finalizzando le stesse alla ricollocazione del personale di area vasta e più specificatamente:
  - 60% spesa cessati 2014 – spesa assunzione vincitori concorso – assunzioni personale infungibile + 40% spesa cessati 2014 = risorse vincolate alla ricollocazione del personale di area vasta per l'anno 2015;
  - 80% spesa cessati 2015 – spesa assunzione vincitori concorso – assunzioni personale infungibile + 20% spesa cessati 2015 = risorse vincolate alla ricollocazione del personale di area vasta per l'anno 2016;
- ✓ che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale di area vasta ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 delle Legge 296/2006;

## 4) LEGGE DI STABILITÀ ANNO 2016

La Legge di stabilità (Legge 208/2015) ha imposto ulteriori limiti alla spesa del personale e precisamente:

L'art. 1 comma 219, che nelle more dell'attuazione delle deleghe previste dalla Legge 124/2015, vieta la copertura di posti vacanti dirigenziali alla data del 15/10/2015;

L'art. 1 comma 228, che stabilisce tramite un rimando all'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, che gli Enti Locali già soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016/2018 possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale, per ciascun anno, corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

A mente sempre del medesimo comma, la percentuale fissata dall'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 restano valide "al sono fine di definire il processo di mobilità del enti di area vasta;"

L'art. 1 comma 234, che stabilisce che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità e che l'ufficialità del completamento di ricollocazione è resa nota mediante comunicazione pubblica nel portale della mobilità.

Visto l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) e che prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9 comma 28 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Dato atto che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 09/02/2015 ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009;

Vista la deliberazione n. 13 depositata in data 31/03/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che, tra le componenti considerate per il rispetto delle disposizioni previste dal comma 28 art. 9 del D.L. 78/2010, ha incluso tra i rapporti a tempo determinato ex art. 110 del Tuel, anche quelli del comma 1, ritenendo indirettamente che a seguito dell'abrogazione dell'art. 19 comma 6quater, tali assunzioni precedentemente escluse (vedi deliberazione n. 11/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e la deliberazione n. 12/2012 delle SS.AA. della Corte dei Conti), vadano incluse tra le assunzioni flessibili di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Rilevato inoltre che non possono procedere ad assunzioni gli enti che:

- a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);
- b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- c) non hanno adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
- d) non hanno adottato il Piano Triennale della Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006);

Dato atto:

- che con propria precedente deliberazione in data odierna è stata rideterminata la dotazione organica del triennio 2016/2018;

- che con propria precedente deliberazione si è provveduto alla ricognizione delle eventuali eccedenze, dalla quale è risultato che il Comune di Biella non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali ;
- che con deliberazione G.C. n. 373 del 02/11/2015 venne approvato il Piano della Performance anno 2015;
- che con propria precedente deliberazione in data odierna venne approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive anni 2016/2018;

Dato atto che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 non risultano al momento posti vacanti riservati alle categorie di cui trattasi;

Dato atto, inoltre, che presso questa Amministrazione non risulta in servizio personale assunto con contratto a tempo parziale;

Considerato che gli stretti margini di azione consentiti in materia di assunzione portano da un lato a valutare attentamente le esigenze funzionali dell'Ente e dall'altro a valutare le priorità generali dell'Ente, delineate del programma di mandato del Sindaco;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo Piano Triennale del fabbisogno di personale, sulla base della rilevazione dei fabbisogni e delle richieste fatte pervenire dalla Conferenza dei Dirigenti e nel rispetto dei limiti di cui sopra;

Dato atto:

- nell'anno 2015 sono cessati dal servizio:
  - n. 1 Istruttore direttivo di Polizia Municipale – Categoria D, per collocamento a riposo;
  - n. 1 Istruttore direttivo Educativo – Categoria D, per collocamento a riposo;
  - n. 4 Istruttore educativo – Categoria C, per collocamento a riposo;
  - n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Categoria C, per collocamento a riposo;
  - n. 1 Collaboratore Amministrativo addetto ai servizi – Categoria B3, per collocamento a riposo;
  - n. 2 Esecutore Tecnico specializzato – Categoria B, per collocamento a riposo;
  - n. 1 Esecutore addetto ai servizi culturali – Categoria B, per collocamento a riposo;
  - n. 1 Esecutore scolastico – Categoria B, per collocamento a riposo;
  - n. 2 Esecutore sociale – Categoria B, per collocamento a riposo;
  - n. 1 Operatore tecnico – Categoria A, per collocamento a riposo.
- che nell'anno 2016 sono previste n. 5 cessazioni e precisamente:
  - n. 1 Funzionario culturale – Categoria D3;
  - n. 1 Istruttore educativo – Categoria C;
  - n. 1 Esecutore scolastico – Categoria B;
  - n. 1 Esecutore tecnico specializzato – Categoria B;
  - n. 1 Ausiliario – Categoria A
- che nell'anno 2017 sono previste n. 11 cessazioni e precisamente:
  - n. 3 Istruttore educativo – Categoria C;
  - n. 4 Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C;
  - n. 2 Esecutore operativo specializzato – Categoria B;
  - n. 1 Esecutore tecnico specializzato – Categoria B;
  - n. 1 Operatore tecnico – Categoria A;

Dato atto:

- che la spesa relativa ai cessati anno 2015 è pari ad Euro 446.914,44, come risulta dall'allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- che la spesa relativa ai cessati previsti nell'anno 2016 è pari ad Euro 149.682,16, come risulta dall'allegato 3) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- che la spesa relativa ai cessati previsti nell'anno 2017 è pari ad Euro 324.960,81, come risulta dall'allegato 4) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione G.C. n. 179 del 03/06/2015, con la quale si è provveduto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2015/2017;

Ritenuto:

- per l'anno 2016 di confermare le seguenti assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2015/2017, la cui spesa è pari ad Euro 143.789,32, come meglio individuata nell'allegato 5) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale. Tali assunzioni verranno attuate attraverso i processi di mobilità delle aree vaste, e qualora fossero ripristinate, ai sensi dell'art 1 comma 234 della Legge 208/2015, le ordinarie facoltà di assunzione previste della normativa vigente, si dà atto che si procederà alla rettifica del presente piano, riportando la capacità di spesa al 25% di quella dell'anno precedente, con contestuale riduzione del numero di assunzioni;
  - ✓ n. 4 posti – categoria C;
  - ✓ n. 1 posto – categoria B;
- per l'anno 2017 di prevedere le seguenti assunzioni la cui spesa è pari ad Euro 36.733,25, pertanto nel limite del 25% della spesa dei cessati dell'anno precedente e meglio individuata nell'allegato 6) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale:
  - ✓ n. 1 posto – categoria D3;
- per l'anno 2018 di prevedere le seguenti assunzioni la cui spesa è pari ad Euro 61.484,49, pertanto nel limite del 25% della spesa dei cessati dell'anno precedente e meglio individuata nell'allegato 7) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante:
  - ✓ n. 1 posto – categoria D;
  - ✓ n. 1 posto – categoria C;

Atteso:

- che presso il Comune di Biella non risultano vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate;
- che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato è pari complessivamente ad Euro 649.734,42, come meglio specificata nell'allegato 8);

Dato atto che sul presente fabbisogno triennale delle assunzioni verrà acquisito, in fase di approvazione del Bilancio di Previsione l'accertamento del Collegio dei Revisori dei Conti effettuato ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 e che solo a seguito di parere favorevole dello stesso, il presente atto acquisirà efficacia;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

## **DELIBERA**

1. di approvare, tenuto conto di quanto sopra esposto, la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2016/2018 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e individuato come allegato A) e che individua i posti coperti e quelli vacanti, le cessazioni nel triennio e il totale dei posti da coprire nel triennio;
  2. di dare atto che la spesa relativa alle cessazioni dal servizio anni 2015, 2016, 2017 calcolata secondo i criteri individuati nell'allegato n. 1), risulta così come quantificata nei prospetti 2), 3), 4) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
  3. di dare atto che per l'anno 2016 vengono confermate le seguenti assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2015/2017 e la cui spesa è pari ad Euro 143.789,32, meglio individuata nell'allegato 5) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale e che tali assunzioni verranno attuate attraverso i processi di mobilità delle aree vaste, e che qualora fossero ripristinate, ai sensi dell'art 1 comma 234 della Legge 208/2015, le ordinarie facoltà di assunzione previste della normativa vigente, si dà atto che si procederà alla rettifica del presente piano, riportando la capacità di spesa al 25% di quella dell'anno precedente, con contestuale riduzione del numero di assunzioni;
  4. di disporre che le assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno 2016/2018, saranno attuate, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dall'art. 1 della Legge 296/2006 e dall'art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, così come modificato dall'art. 14 del D.L. 78/2010, di cui si darà conto con l'adozione del Piano Occupazionale annuale, con il quale verranno, inoltre, definiti i tempi e le modalità di assunzione;
  5. di dare atto che nell'anno 2016 le assunzioni del personale a tempo determinato, rientrano nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni, pari ad € 649.734,42, così meglio quantificata nell'allegato 8), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
  6. di dare atto che la spesa relativa alle suddette assunzioni trova copertura sugli stanziamenti del bilancio anno 2016/2017/2018 e che essa risulta coerente con il dettato di cui all'art. 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della spesa di personale.
-